

## DIRETTIVA 92/44/CEE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1992

## sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (\*),

in cooperazione con il Parlamento europeo (\*\*),

visti il parere del Comitato economico e sociale (\*\*\*),

membri che mantengano diritti esclusivi o speciali per la fornitura e la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni adottano le misure necessarie per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per l'accesso e l'utilizzazione delle reti; che è necessario armonizzare le caratteristiche da rendere pubbliche specificandone la forma, al fine di facilitare la fornitura di servizi concorrenziali che utilizzano linee affittate tanto all'interno di ciascuno Stato membro quanto tra Stati membri, ed in particolare la fornitura di servizi da parte di imprese, società o persone fisiche con sede in uno Stato membro diverso da quello della società, imprese, o persona fisica a cui i servizi sono destinati;

(1) considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision-ONP) (\*\*), prevede che il Consiglio adotti, per le linee affittate, condizioni specifiche per la fornitura di una rete aperta;

(2) considerando che nella presente direttiva il concetto di linee affittate comprende l'offerta di una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete come servizio distinto e non include la commutazione su richiesta ovvero offerte che costituiscano parte di un servizio a commutazione offerto al pubblico;

(3) considerando che, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (\*\*), gli Stati

(4) considerando che, in applicazione del principio di non discriminazione, le linee affittate devono essere offerte e fornite, su richiesta, a tutti gli utenti senza discriminazione;

(5) considerando che il principio di non discriminazione previsto dal trattato si applica, tra l'altro, alla disponibilità dell'accesso tecnico, alle tariffe, alla qualità del servizio, al tempo di fornitura, ad un'equa ripartizione della capacità qualora insufficiente, al tempo di riparazione, alla disponibilità di informazioni riguardanti la rete e di informazioni appartenenti al cliente, fatte salve le disposizioni regolamentari sulla protezione dei dati;

(6) considerando che sono state applicate alcune limitazioni tecniche, in particolare per l'interconnessione di linee affittate tra di esse o tra le stesse e le reti pubbliche di telecomunicazione; che tali limitazioni, che ostacolano l'utilizzazione di linee affittate per la fornitura di servizi concorrenziali, non sono giustificate qualora possano essere sostituite da disposizioni regolamentari meno limitative;

(\*) GU n. C 58 del 7. 3. 1991, pag. 10.

(\*\*) GU n. C 305 del 25. 11. 1991, pag. 61 e decisione del 13 maggio 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(\*\*\*) GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 30.

(\*) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

(\*) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10.